

57/2024 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile

composto dai Magistrati

Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA	Presidente relatore
Dott. Bruno Gian Pio CONCA	Giudice
Dott. Luca FUZIO	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso da

LA MELA Alessia

rappresentata e difesa dagli avv. ti Andrea Pesenti e Luca Pizzigoni

-RICORRENTE-

nei confronti di

MM&INSTALLER di GJERGJI Nike, con sede in Almè, viale Italia n. 20, iscritta al registro delle imprese di Bergamo al n. di c.f. GJRNKI89H04Z160L e p.Iva 03993260169, numero REA BG-426193, in persona del titolare GJERGJI Nike, nato a Pristina (Kosovo) il 4 giugno 1989 (c.f. GJRNKI89H04Z160L), residente in Albano Sant'Alessandro (BG), via Fratelli Calvi n. 10

-RESISTENTE-

Oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.

IL TRIBUNALE

letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di MM&INSTALLER di Gjergji Nike;



considerato che il debitore resistente non si è costituito, nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 C.C.I.I.;

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale, posto che grava sul debitore l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti di fallibilità di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) C.C.I.I. e la parte resistente non vi ha ottemperato;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 commi secondo e terzo C.C.I.I., poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, nel circondario del Tribunale di Bergamo;

valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., in quanto imprenditore esercente attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti radiotelevisivi ed elettronici, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano congiuntamente i requisiti indicati nell'art. 2 comma primo lettera d) C.C.I.I.;

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma quinto C.C.I.I.;

ritenuto di indicare come curatore l'avv. Sara Frigeri iscritta all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 C.C.I.I., che ha dimostrato, ai sensi del comma terzo dell'art. 358 C.C.I.I., perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;

visto l'art. 49 C.C.I.I.;

P.Q.M.

dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di MM&INSTALLER di GJERGJI Nike, con sede in Almè, viale Italia n. 20, iscritta al registro delle imprese di Bergamo al n. di c.f. GJRNKI89H04Z160L e p.Iva 03993260169, numero REA BG- 426193, in persona del titolare GJERGJI Nike, nato a



Pristina (Kosovo) il 4 giugno 1989 (c.f. GJRNKI89H04Z160L), residente in Albano Sant'Alessandro (BG), via Fratelli Calvi n. 10;

nomina Giudice Delegato il dott. Vincenzo Domenico Scibetta;

nomina Curatore l'avv. Sara Frigeri;

ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 C.C.I.I.;

stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato il giorno 2 luglio 2024 ore 10,45;

assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma secondo C.C.I.I. all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 C.C.I.I.;

autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinqes* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;



e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma quarto C.C.I.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore e al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

Bergamo, 10 aprile 2024.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA

